



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: 99/2022

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-31664/III.7

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri

Data.: 12 dicembre 2022

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri Pediatrici

Oggetto: **Obbligo formativo ECM in materia di
radioprotezione**

Loro Sedi

A seguito delle richieste pervenute a questa Federazione da parte degli OPI in merito all'eventuale applicazione della disciplina concernente l'obbligo formativo ECM in materia di radioprotezione per gli infermieri che esercitano la professione in ambienti esposti a rischio radiologico, si fa presente quanto segue.

Come noto, con il d.lgs. n. 31 luglio 2020, n. 101 è stata recepita dal legislatore nazionale la direttiva 2013/59/Euratom all'interno della quale sono contenute le principali indicazioni in tema di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In ambito sanitario, tale normativa pone particolare attenzione alla protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle predette radiazioni nonché all'approfondimento delle conoscenze circa le procedure e le norme di radioprotezione.

Per quanto qui d'interesse, l'art. 162, c. 2, del d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dispone che *"I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche"*.

Il successivo comma 4 della predetta norma prevede, altresì, che *"I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare"* (sottolineato aggiunto).

Dal combinato disposto dei commi sopra riportati, emerge con evidenza che tutti i sanitari che operano in ambiti connessi con l'esposizione medica sono tenuti ad eseguire, in ogni caso, corsi di formazione continua in materia di radioprotezione. Per quanto riguarda specificatamente gli infermieri e gli infermieri pediatrici i crediti specifici devono rappresentare, inoltre, **almeno il 10 per cento** dei crediti complessivi previsti nel triennio.

Si evidenzia, inoltre, che in ottemperanza al predetto art. 162 del d.lgs. del 31 luglio 2020, n. 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, pubblicata sul portale AgeNaS che si allega alla presente.



In particolare, viene precisato in detta delibera che per i professionisti coinvolti dall'obbligo in argomento, gli eventi formativi dovranno essere accreditati dai provider nell'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente", ricompreso nel n° 27 "*Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione*"; i provider dovranno poi selezionare, nell'ambito dell'obiettivo n° 27, la voce "*evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020*".

La Commissione Nazionale ECM dispone infine che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l'obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero dei crediti così raccolti non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Il professionista sanitario è tenuto a precisare, inoltre, all'interno dell'Allegato VIII, da inviare al CoGeAPS, se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla "*radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020*".

Cordiali saluti

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

Allegato c.s.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, comma 357 e 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base ai quali la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato Regioni del 1° Agosto 2007, che modifica l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Age.Na.S. ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione stessa e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011–2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo (di seguito "Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017") stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento "La formazione continua nel settore Salute" (Rep. Atti n. 14/CSR) e, in particolare, l'art. 8, lett. 1), ove si prevede che la Commissione nazionale promuove iniziative per favorire l'adesione dei professionisti sanitari al sistema di formazione continua;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTA la legge 11 gennaio 2018 n. 3, concernente “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, ed i successivi decreti attuativi;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, ed in particolare, il par. 4.2 che definisce gli “obiettivi formativi”;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 17 aprile 2019, registrato dall'organo di controllo in data 6 maggio 2019, che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua per la durata di tre anni;

VISTO l'art. 162 - “Formazione” del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - “attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTO il comma 2 dell'art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che dispone: “i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche”.

VISTO il comma 4 dell'art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che dispone: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

VISTO il comma 5 dell'art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede: “per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui al comma 2 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati secondo l'accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità”



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO l'articolo 162, comma 6 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che dispone "entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) introduce nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM» l'obiettivo formativo specifico «Radioprotezione del paziente»".

VISTO il comma 7 dell'art. 167 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che dispone: "nell'ambito della formazione continua prevista all'articolo 162, commi 2 e 3, per il personale coinvolto nelle procedure di radioterapia devono essere previsti percorsi formativi che comprendano, per quanto di competenza delle rispettive figure professionali: a) la gestione del rischio clinico specifico; b) lo sviluppo della sensibilità e della capacità di segnalare gli eventi avversi; c) lo sviluppo della capacità di implementare metodiche di prevenzione e di analisi proattiva del rischio.

PRESO ATTO dell'impossibilità di modificare gli obiettivi formativi previsti dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, attesa la mancata costituzione del Comitato Tecnico delle Regioni.

RILEVATE le esigenze tecnico gestionali prospettate dal Co.Ge.A.P.S. in tema di gestione dell'anagrafica dei crediti dei professionisti sanitari.

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 12 maggio 2021, ha preso atto dell'art. 162, rubricato "formazione", del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

DELIBERA

1. L'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente" è ricompreso nel n. 27: "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione", previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.
2. Per favorire la corretta individuazione dei corsi accreditati in materia di radioprotezione del paziente ai sensi del d.lgs 101 del 2020, i provider dovranno selezionare la voce "*evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs 101 del 2020*" nell'ambito dell'obiettivo n. 27.
3. Con riferimento ai crediti formativi di cui all'art. 162 del d.lgs 101 del 2020, riferiti al triennio 2020/2022, i professionisti sanitari dovranno indicare all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.
4. Le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del d.lgs 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale.
5. I crediti formativi utili al soddisfacimento dell'obbligo in materia di radioprotezione del paziente, nel quantum previsto dal comma 4 dell'art. 162 del d.lgs 101 del 2020, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

mediante autoformazione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all'interno dell'Allegato VIII se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020 -2022, alla "radioprotezione del paziente" ex art 162 d.lgs 101 del 2020.

6. Per consentire l'applicazione della presente delibera e l'adeguamento dei sistemi ECM regionali, le disposizioni di cui sopra sono comunicate ai singoli enti accreditati regionali.

Roma, 12/11/2021

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)